

STATUTO

LA COOPERATIVA DELLE DONNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA DEI MILLE 26/A

Numero REA: CS - 146381

Codice fiscale: 02149470789

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	N. 23749 DELLA RACCOLTA
	STATUTO	
	Art. 1) E' costituita una società cooperativa sociale denomi-	
	nata "LA COOPERATIVA DELLE DONNE Società Cooperativa Sociale".	
	Art. 2) Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Art. 3) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza, all'in-	
	dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso	
	il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci.	
	Art. 5) La società cooperativa, senza finalità speculative e	
	di lucro, si prefigge i seguenti scopi:	
	a) ottenere continuità di occupazione lavorativa e le miglio-	
	ri condizioni economiche, sociali e professionali nel settore	
	socio-assistenziale e di formazione.	
	La cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici	
	o sindacali che si propongono attività mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro e di servizi.	
	La Cooperativa può costituire ed essere socia di società per	
	azioni o a responsabilità limitata (art. 18 legge 72/1983).	

	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal	
	Consiglio di Amministrazione,	
	b) perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e alla integrazione sociale di tutti i cittadini.	
	Essa agisce al fine di garantire la difesa ed il miglioramen-	
	to della qualità della vita di minori, donne, portatori di	
	handicap, anziani, extracomunitari e di tutti quei gruppi so-	
	ciali tradizionalmente definiti deboli.	
	La cooperativa può gestire, pertanto, stabilmente o tempora-	
	neamente, per conto proprio o per conto terzi, servizi ed at-	
	tività di accoglienza, sostegno, socializzazione, assistenza,	
	riabilitazione, formazione e consulenza per persone in stato	
	di bisogno;	
	c) la Cooperativa può intervenire nel perseguimento dei pro-	
	pri fini attraverso la progettazione e gestione di:	
	- ludoteche per ragazzi anche in situazioni di disagio esi-	
	stenziale, economico, sociale e comportamentale;	
	- attività e strutture a carattere animativo finalizzate alla	
	qualificazione del tempo libero, della cultura, dello sport,	
	del turismo sociale e di tutte quelle componenti atte al mi-	
	glioramento della qualità della vita;	
	- attività e strutture educative, di sostegno e di integra-	
	zione per fasce sociali a rischio quali, ad esempio, minori a	
	rischio di devianza, donne vittime di maltrattamenti e/o vio-	
	lenza, soggetti con problemi psichiatrici ecc., da realizzar-	

	si in Centri diurni o residenziali;	
	- attività educative-formative e di socializzazione da rea-	
	lizzare in sinergia con le Agenzie educative del territorio,	
	con i servizi pubblici e privati, con gli Enti e le Istitu-	
	zioni;	
	- sostenere i minori in difficoltà scolastica, di socializza-	
	zione, ecc., per evitare processi di emarginazione e istitu-	
	zionalizzazione;	
	d) la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa	
	o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere o conclude-	
	re tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natu-	
	ra mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, neces-	
	sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comun-	
	que sia direttamente o indirettamente attinente ai medesimi.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dei suoi scopi, intende	
	convenzionarsi con Enti pubblici e privati, nonchè con Asso-	
	ciazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite ed i-	
	scritte agli Albi regionali approntati.	
	La Cooperativa svolge la sua attività mediante anche l'uti-	
	lizzo di strumenti informativi e formativi, video, mostre fo-	
	tografiche, pubblicazioni varie, ecc..	
	La Cooperativa potrà, inoltre, organizzare corsi di formazio-	
	ne professionale nelle materie attinenti all'oggetto sociale.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa può,	
	inoltre, chiedere finanziamenti usufruendo dei contributi	

	previsti dalle leggi vigenti.	
	Nello svolgimento della sua attività la cooperativa potrà av-	
	valersi della collaborazione di figure specializzate e pro-	
	fessionali esterne.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far	
	partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità appli-	
	candone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai prin-	
	cipi della libera e spontanea cooperazione. I Soci si impe-	
	gnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento	
	degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali	
	competenti.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato, e comunque non infe-	
	riore al numero stabilito dalla legge.	
	Possono diventare Soci persone fisiche e giuridiche comunque	
	costituite, che intendano concorrere allo svolgimento delle	
	attività e degli scopi sociali. Possono inoltre essere Soci	
	elementi tecnici ed amministrativi nel numero non superiore	
	di quello stabilito dalla legge.	
	E' esclusa l'ammissione a Soci di persone fisiche e giuridi-	
	che che per caratteristiche soggettive operino, a giudizio	
	dell'organo amministrativo, contro i principi ispiratori e	
	gli scopi della Cooperativa.	

	Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	possono diventare soci volontari coloro che intendano presta-	
	re gratuitamente la loro attività a favore della Cooperativa.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Art. 7) Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda	
	al Consiglio di Amministrazione specificando:	
	- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal-	
	lo statuto;	
	- il numero delle quote che intende sottoscrivere e ogni al-	
	tra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le persone giuridiche debbono indicare la denominazione, la	
	sede, la durata, l'oggetto sociale dell'attività, la qualifi-	
	ca di colui che sottoscrive la domanda e debbono dare in vi-	
	sione copia della delibera di adesione, emessa dall'organo	
	competente. Sull'accoglimento della domanda decide inappella-	
	bilmente il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 8) Il nuovo Socio ammesso deve versare, oltre l'importo	
	della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi	
	dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, te-	
	nuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dell'ultimo	
	bilancio approvato.	

	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la So-	
	cietà, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori	
	salvo il diritto del Socio di recedere dalla Società.	
	Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il Socio:	
	- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'intere-	
	resse della Società.	
	ART. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal-	
	l'organo amministrativo essere escluso il Socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'am-	
	missione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la Società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della Società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nei regolamenti interni della società oppure le deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	

	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a metter-	
	si in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso	
	un mese dal detto invito e semprechè il Socio si mantenga i-	
	nadempiente.	
	Art. 11) I Soci receduti od esclusi o gli eredi o legatari	
	del Socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle	
	quote di capitale effettivamente versato, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio,	
	diventa operativo agli effetti del rimborso, e comunque mai	
	superiore all'importo versato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si misura per i Soci receduti o esclusi allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio nel corso del quale si sia risolto il rapporto e, per i Soci defunti, eredi o legatari dei Soci defunti, allo scadere di eguale periodo dalla approvazione del bilancio stesso relativo all'esercizio in cui si sia verificata la morte.	
	Il rimborso in quest'ultimo caso dovrà essere richiesto dagli aventi diritto mediante lettera raccomandata entro il termine perentorio di mesi sei dallo scioglimento del rapporto. Le	

	quote non rimborsate saranno devolute a riserva ordinaria e	
	straordinaria.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 12) Il patrimonio della Società è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore né superiore al limite stabilito dalla	
	legge;	
	- dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimbor-	
	sate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei	
	Soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	- da qualunque contributo o liberalità pervenuta alla Società.	
	E' inderogabilmente stabilito che le riserve ordinarie e	
	straordinarie, sono destinate a coprire le eventuali perdite	
	e non possono essere ripartite fra i Soci e che l'intero pa-	
	trimonio sociale versato ed i dividendi eventualmente versati	
	deve essere devoluto, in caso dello scioglimento della So-	
	cietà a scopo di pubblica utilità, conforme allo spirito mu-	
	tualistico.	
	Art. 13) All'atto della presentazione della domanda, l'aspi-	
	rante Socio deve versare le quote che intende sottoscrivere o	

	può chiedere di essere autorizzato a compiere il versamento	
	della quota o delle quote, a rate, entro un periodo massimo	
	di sei mesi.	
	L'organo amministrativo nell'ammettere il Socio, stabilisce	
	insindacabilmente le modalità dei versamenti rateali.	
	Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottopo-	
	ste a esecuzione, a pegno o ad altro vincolo a favore di ter-	
	zi o di altri Soci, con effetti verso la Cooperativa.	
	Art. 14) Le quote sociali non possono essere cedute ad alcun	
	titolo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 15) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	- non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	- una quota a retribuzione del capitale sociale in misura mai	
	superiore al tasso di interesse previsto dalla legge, commi-	
	surato sul capitale effettivamente versato;	
	- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge;	

	- il restante, a discrezione dell'Assemblea, può essere de-	
	stinato in uno dei seguenti modi:	
	- una quota riserva straordinaria;	
	- il residuo al netto delle quote predette, a copertura di	
	spese per fini mutualistici determinati dall'Assemblea o da	
	questa delegati alla determinazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	L'Assemblea può deliberare la destinazione totale dell'utile	
	a fondo di riserva ordinaria, o ad altri fondi di riserva,	
	dedotta la quota di cui alla precedente lettere a), ai sensi	
	degli articoli 2545 quater e 2545 quinquies del Codice Civile.	
	Le riserve non saranno ripartibili tra i Soci durante l'esi-	
	stenza della Società.	
	L'Assemblea che approva il bilancio decide in ordine alla ri-	
	partizione dei ristorni attenendosi ai criteri della qualità	
	e quantità dell'opera prestata dal socio nello svolgimento	
	dell'attività sociale	
	Art. 16) Il fondo di riserva ordinario è costituito:	
	- dal prelevamento annuo sugli avanzi netti di esercizio di	
	cui all'articolo precedente;	
	- dalle quote di ammissione.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 17) Sono organi della società	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	

	- il Collegio Sindacale ove nominato.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 18) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci.	
	Art. 19) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio coopera-	
	tore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il nu-	
	mero delle azioni possedute.	
	Art. 20) Le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diate deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-	
	legiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	

	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante	
	avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza,	
	nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al reca-	
	pito risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero altro mezzo, anche telematico, al domicilio ovvero al	
	numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica risul-	
	tante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'or-	
	gano amministrativo, dal presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o	
	impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla per-	
	sona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultato delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	

	signato dagli intervenuti, che può essere anche un non socio,	
	con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà	
	essere conservata dalla società. La regolarità della delega è	
	accertata dal Presidente dell'assemblea. Ogni socio non può	
	avere più di cinque deleghe.	
	Art. 21) L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'og-	
	getto da trattare: in prima convocazione quando siano presen-	
	ti tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spet-	
	tanti a tutti i Soci, in seconda convocazione qualunque sia	
	il numero dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in	
	prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o	
	rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i	
	Soci.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti di tutti i Soci della Cooperativa.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	della Società, sull'aumento delle responsabilità dei Soci op-	
	pure sul trasferimento della sede sociale anche in altra lo-	
	calità del territorio dello stato, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione, le deliberazione devono essere prese	

	con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i	
	soci.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deli-	
	berare su quanto di sua competenza.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 22) La società potrà essere alternativamente amministra-	
	ta, con decisione da adottarsi dai soci al momento della no-	
	mina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.	
	Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un mi-	
	nimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assem-	
	blea dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge,	
	scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vi-	
	ce-Presidente.	
	Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione un Con-	
	sigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.	
	Art. 24) Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cau-	
	zione e non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deli-	
	beri diversamente.	
	La remunerazione degli Amministratori investiti di particola-	

	ri incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Colle-	
	gio Sindacale.	
	Art. 25) Le decisioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese con il voto favorevole della maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato	
	dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsia-	
	si altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica,	
	ecc.), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione).	
	Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presiden-	
	te. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Art. 26) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua arti-	
	colazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	statuto riservano espressamente ai soci.	

	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei	
	propri componenti anche disgiuntamente.	
	Art. 27) La rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	e in giudizio e la firma sociale spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ovve-	
	ro all'Amministratore delegato nei limiti della delega.	
	Art. 28) Verificatisi i presupposti di legge, ovvero quando	
	i soci lo ritengono opportuno, la società è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il	
	presidente e ne determina la retribuzione annuale. I Sindaci	
	durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, il controllo dei conti sarà affidato	
	al collegio sindacale o ad un revisore unico.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 29) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della So-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'Assemblea.	

	Art. 30) Alla cooperativa è fatto divieto di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 31) In caso di scioglimento della cooperativa, l'assem-	
	blea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferi-	
	bilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 32) Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra	
	i Soci in dipendenza del presente statuto e della gestione	
	sociale, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente	
	del Tribunale di Cosenza, che nei limiti consentiti dalla	
	legge deciderà quale bonario compositore senza formalità di	
	procedura.	
	Art. 33) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono	
	le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a mu-	
	tualità prevalente ed in quanto compatibili quelle della so-	
	cietà a responsabilità limitata.	